



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecco,

sezione II – penale, in persona del Giudice monocratico

dott. Nora Lisa Passoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

S. S., nato a [redacted] il [redacted]
Elettivamente domiciliato presso la sede della F. s.p.a. sita IN [redacted]

Difeso di fiducia dagli avv. Enrico Rigamonti del Foro di Lecco e avv. Enrico Giarda del Foro di Milano

libero presente

C. L., nato a [redacted] il [redacted]
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lecco via Nazario Sauro 13

Difeso di fiducia dall'avv. Saverio Megna del Foro di Lecco

libero assente

IMPUTATI

Del reato p. e p. dagli artt. 113 – 590 2°-3° comma c.p. perché, nelle rispettive qualità, S. S. di responsabile in materia di igiene e sicurezza della ditta F. s.p.a con sede in [redacted], e C. L. di legale rappresentante della A. srl con sede in [redacted], impresa costruttrice della "macchina speciale automatica per riempimento alveari", per colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché per inosservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare:

- a) S. S. per aver messo a disposizione dei lavoratori e messa in uso per le attività lavorative la macchina automatica speciale per riempimento alveari marca A. matr. F. senza che la stessa fosse conforme ai requisiti di sicurezza, idonea ai fini della sicurezza e conforme alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (art. 71 comma 1 d.lvo 81/08);
- b) C. L. per aver fabbricato e venduto la macchina sopra citata senza che la stessa fosse rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento ai ripari fissi e/o amovibili in dotazione alla stessa, e pertanto non conforme ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 dello stesso decreto (art. 23 comma 1 d.lvo 81/08);

in tal modo consentendo che il dipendente B. C. avente il ruolo di preposto del reparto caricamento fuochi centrali, dopo aver notato il malfunzionamento della macchina denominata "confezionamento fuochi centrali

Sent. n

190

Reg. Gen N

161/14

R.N.R.

3026/09

R. Es.

Proc. Rep. Lecco

Camp. Pen. N.

Redatta scheda il

SENTENZA

in data

16 FEB. 2016

depositata in cancelleria

il 27 FEB. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZI
Rita Pierlo

calibro 9" intervenisse per estrarre i bossoli che fuoriuscivano dall'apposito alveare introducendo il braccio o destro e oltrepassando in tal modo da sopra gli sportelli della protezione frontale, cagionavano al medesimo lesioni da schiacciamento alla mano destra con frattura bifocale P1 del 2° raggio e P1 del terzo raggio con una prognosi iniziale di 35 giorni successivamente prolungata sino al 8/7/2009, come da certificati medici in atti e documentazione INAIL.
Commesso in Lecco il 31 marzo 2009

Con l'intervento del PM dott. Mattia Mascaro, *V.P.O.*

CONCLUSIONI

PM: condanna dell'imputato S [REDACTED] alla pena mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa, concesse le attenuanti generiche, pena finale mesi due di reclusione ed euro 400 di multa; condanna dell'imputato C [REDACTED] alla pena base di mesi quattro e giorni 15 di reclusione ed euro 900 di multa, ridotti ex art. 62bis c.p. alla pena finale di mesi 3 di reclusione ed euro 600 di multa

Difesa S [REDACTED] assoluzione perché il fatto non sussiste

Difesa C [REDACTED]: assoluzione perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 14 marzo 2013, gli imputati sono stati citati a giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato a loro ascritto ed indicato in epigrafe.

All'udienza del 15 aprile 2014, stante l'assenza degli imputati e la regolarità delle notifiche nei loro confronti, il giudice ne dichiarava la contumacia. Le parti avanzavano le rispettive richieste di prova ed il processo veniva rinviato per istruttoria.

All'udienza dell'11 giugno 2014 si procedeva all'escussione del teste B [redacted] C [redacted] persona offesa del reato e del teste Me [redacted]. All'udienza del 17 dicembre 2014 venivano escussi i testi Dell' [redacted] (progettista del macchinario) e Co [redacted] (dipendente della F [redacted] S.p.A.). Si procedeva poi con l'esame del consulente tecnico di parte P [redacted] G [redacted]; veniva poi prodotta la consulenza redatta da costui.

Si perveniva infine all'udienza del 13 gennaio 2016. A tale udienza si dava atto del mutamento del giudice; le parti si riportavano alle richieste istruttorie già precedentemente avanzate, ed il giudice le ammetteva. Le parti dichiaravano poi di consentire alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante sola lettura dei verbali delle prove già assunte, con rinuncia alla nuova audizione dei testi escussi. L'istruttoria dibattimentale risultava pertanto conclusa e si procedeva pertanto alla discussione, durante la quale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni (il PM concludeva all'udienza del 13 gennaio 2016, mentre le difese chiedevano un breve differimento delle proprie conclusioni, come da verbale in atti). All'udienza del 16 febbraio 2016, esaurita quindi la discussione, il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e con riserva di motivazione ex art. 544 comma II c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene questo giudice che i due imputati debbano essere mandanti assolti in relazione all'imputazione a loro ascritta, per le ragioni di seguito indicate.

La vicenda oggetto del presente procedimento, alla luce delle risultanze dichiarative e documentali in atti deve essere descritta – in sintesi – nei termini che seguono.

Il giorno 31 marzo 2009, l'operaio B [redacted] C [redacted], impiegato da oltre 40 anni presso la F [redacted] [redacted] S.p.A. (azienda specializzata nella produzione di cartucce e munizioni), trovandosi presso il macchinario automatico utilizzato per il riempimento degli alveari e resosi conto della caduta di alcuni bossoli sul pianale e fuori dall'alveare in cui sarebbero dovuto confluire, per raccogliere i predetti bossoli e ripristinare in tal modo il processo produttivo, inserì dall'alto il braccio nel macchinario, senza fermarlo, e per tale intervento subì un sinistro, consistente nello schiacciamento della mano destra, compiutamente descritto nel capo di imputazione.

A seguito dell'infortunio di B [redacted] (unico occorso su quel mezzo), riscontrata la presenza della cassetta utilizzata per raggiungere un'altezza che consentisse l'ingresso del braccio, il progettista ha riferito che fu assunta la decisione di aggiungere l'ulteriore protezione dall'alto.

Il teste Co [redacted] ha infine riferito che la macchina, dopo l'infortunio di B [redacted], fu abbassata per agevolarne l'utilizzo da parte delle operaie (che raggiungevano più agevolmente il quadro elettrico dei comandi) e che, una volta abbassata, fu effettivamente aggiunta la protezione dall'alto.

Costui ha inoltre riferito che B [redacted] fu istruito dagli installatori sul corretto utilizzo della macchina quando questa fu posizionata in fabbrica nel 2006 e che, successivamente, fu proprio lui ad occuparsi di istruire le colleghe addette alla medesima porzione del ciclo produttivo.

Il consulente tecnico della difesa, illustrando la sua relazione poi versata in atti, ha infine chiarito che:

- la distanza di sicurezza approntata dal progettista rispetto alla parte in movimento su cui avvenne l'infortunio risultava adeguata rispetto alle norme tecniche di riferimento (cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2014 pag. 13 e relazione del consulente pag. 15);
- che la macchina automatica speciale per riempimento "A. [redacted] matr. F [redacted] S" era provvista di marchiatura e certificazione CE;
- che la stessa aveva un alto livello di automitizzazione e che i fermi del mezzo richiesti per rimuovere i bossoli fuoriusciti (come nel caso che portò all'infortunio) richiedevano tempi tali da non essere neanche registrati come fermi di produzione (cfr. trascrizioni udienza del 17.12.2014 pag. 14).

Nella propria relazione, il consulente ha infine concluso per la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza.

Ritiene questo giudice che, alla luce di quanto svolto, con riferimento al sinistro occorso a B [redacted] debba escludersi che vi sia responsabilità penale di S [redacted], in qualità di responsabile della sicurezza di F [redacted], o di C [redacted], legale rappresentante della società produttrice del macchinario. Invero, rispetto alle condotte loro contestate (ex art. 71 d.lgs. 81/2008 per S [redacted], che non avrebbe messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi; e ex art. 23 comma 1 81/2008 per C [redacted], che avrebbe fabbricato e venduto un impianto non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), l'istruttoria dibattimentale ha chiarito come la condotta materiale loro contestata non sussista.

La dinamica dell'infortunio, alla luce delle risultanze istruttorie (dalle quali è emerso come la posizione originaria del macchinario non consentisse, mediante un utilizzo corretto, di porre in pericolo l'integrità fisica dell'operatore) consente di attribuire loro la responsabilità del sinistro.

Invero, per stessa ammissione di B [redacted] (il cui racconto è apparso chiaro, credibile e coerente e che è risultato essere un teste del tutto attendibile. Sul punto giova peraltro rilevare come all'epoca costui fosse già in pensione e pertanto non più legato da rapporto di lavoro con la F [redacted] S.p.A., circostanza che consente di escludere che egli fosse mosso dall'intenzione di minimizzare eventuali responsabilità altrui nell'ambito del luogo di lavoro dove comunque non era più impiegato) la macchina era originariamente posizionata ad una altezza che non consentiva di raggiungere con il braccio parti meccaniche in movimento.

In altre parole, all'epoca dell'intervento dell'asl lo stato dei luoghi appariva modificato.

L'agire di B [redacted], quando costui decise di utilizzare una cassa che gli consentisse di raggiungere una altezza tale da permettere di inserire il braccio dall'alto, fuoriuscì dai canoni impartiti per l'uso della macchina in sede di sua installazione, canoni peraltro da lui stesso ben conosciuti, non solo in ragione della lunga esperienza maturata, ma anche per il ruolo assunto nei confronti delle operaie meno esperte, rispetto alle quali egli stesso dava indicazioni su come agire su quello specifico mezzo, in situazioni come quella in cui si verificò il sinistro.

Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, coloro che sono gravati da un obbligo di garanzia, a tutela della sicurezza dei lavoratori, vanno esenti da responsabilità nel caso in cui siano approntante tutte le misure necessarie ed idonee (sia in termini di sicurezza degli impianti, che in ordine alla osservanza delle regole di cautela da parte degli utenti e alla relativa vigilanza dei soggetti preposti) a scongiurare il verificarsi di sinistri. Conseguentemente, qualora – come nel caso di specie – il sinistro ugualmente si verifichi, pur in presenza di protocolli di corretto utilizzo di macchinari conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità di coloro che si trovino in una posizione di garanzia può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo alle direttive ricevute (*ex multis*, di recente, Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 3787 del 17 ottobre 2014).

Quando ciò accade ed il comportamento del lavoratore appaia quindi imprevedibile o inopinabile, l'evento dell'infortunio non può che essere considerato quale conseguenza esclusiva di tale condotta e pertanto non imputabile ai soggetti preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Nel caso di specie, sia in considerazione della conformità della macchina agli standard di sicurezza richiesti (conformità emersa dalle valutazioni sul punto espresse dal consulente tecnico, cfr. relazione c.t. G [redacted] pag. 15 e ss. che ha sottolineato come non vi fosse necessità di porre una copertura dall'alto, posto che l'uso normale della macchina non consentiva da quell'accesso un contatto tra l'operaio e le parti in movimento; cfr. sul punto anche il teste Co [redacted] pag. 9 delle trascrizioni del 17.12.2014); sia in considerazione del fatto che non vi fosse ragione per ritenere preferibile, ai soli fini della produttività, di evitare la breve interruzione della macchina per

ripristinare i bossoli (cfr. dichiarazioni di B [redacted] e di G [redacted] sul punto); sia in ragione del fatto che B [redacted] fosse un operaio esperto, formato e capo reparto in quel processo produttivo; sia infine dalla descrizione delle modalità con cui B [redacted] intervenne, utilizzando una cassa quale rialzo per superare in altezza il bordo della macchina ed infilare da lì il braccio, deve quindi concludersi che il comportamento del lavoratore sia stato imprevedibile ed inopinabile.

Da quanto svolto discende l'insussistenza della condotta rispettivamente contestata agli odierni imputati e del nesso causale tra tali contestate condotte e l'evento lesivo occorso a B [redacted], con conseguente pronuncia assolutoria in relazione al reato loro ascritto, con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

S [redacted] S [redacted] e C [redacted] L [redacted] dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

Lecco, 16 febbraio 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rita [redacted]

Il Giudice

Nora Lisa Passoni

